

Codice A1708A

D.D. 10 maggio 2017, n. 400

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte - DGR n. 5-4582 del 23/01/2017.
Approvazione bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande per
l'Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità annualità 2017"**

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte e con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017, con cui vengono recepite le modifiche al PSR approvate con Decisione della Commissione europea C (2017) 1430 del febbraio 2017;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'operazione 3.1.1 "Partecipazione a regimi di qualità"

vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all' OPR; vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è riconosciuta quale organismo pagatore sul territori o della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista determina dirigenziale n. 65 del 27.01.2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed ARPEA.

considerato che, pertanto, l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista la D.G.R. n. 5-4582 del 23.01.2017 con la quale sono stati approvati le istruzioni per l'applicazione della sopraccitata Operazione 3.1.1, nonché 3.2.1, ed i criteri e le disposizioni per l'emanazione dei bandi;

visto che la sopraccitata deliberazione demanda alla Direzione Regionale "Agricoltura" di adottare i bandi nel rispetto dei criteri dalla stessa DGR adottati ed a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione e stabilisce i termini di conclusione dei procedimenti;

visto che nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura la materia relativa alle Operazioni 3.1.1 e 3.2.1 del PSR 2014-2020 ricade nelle competenze del Settore "A1708A - valorizzazione e tutela del sistema agroalimentare";

ritenuto pertanto necessario procedere alla approvazione del bando in oggetto per l'anno 2017, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerata la tardiva apertura del bando 2017, anche dovuta alla opportuna chiusura dell'istruttoria da parte dei settori territoriali competenti del secondo blocco di domande presentate nel 2016, per cui, a causa delle numerose proroghe di presentazione delle domande di sostegno concesse relative all'annualità 2016, la graduatoria regionale è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 334 del 20/04/2017;

Considerata la necessità da parte di chi è stato ammesso a sostegno nel 2016 di mantenere continuità nell'adesione al regime o ai regimi di qualità finanziati anche nel corso dell'anno 2017 e ritenendo che l'effetto incentivante sia stato già soddisfatto con tale prima partecipazione al bando 2016 si considerano ammissibili in tali casi le spese sostenute per i regimi finanziati già a partire dal 1 gennaio 2017; resta ferma per i nuovi aderenti alla misura invece l'ammissibilità delle spese a partire dalla presentazione della domanda di sostegno;

visto che la D.G.R. n. 5-4582 del 23.01.2017 assegna per l'annualità 2017 alla Misura 3 Operazioni 3.1.1 e 3.2.1 le seguenti risorse cofinanziate messe a Bando: euro 6.100.000,00 (di cui euro 1.040.904,00 di quota regionale impegno n. 283/2015);

preso atto che la suddetta D.G.R. n. 5-4582 del 23.01.2017 dispone che, allo scopo di rendere efficiente l'utilizzo delle risorse disponibili le economie maturate nel 2016 e nel 2017 potranno essere utilizzate per incrementare la dotazione finanziaria dei bandi attivati sulla sottomisura 3.1.1 e sottomisura 3.2.1 indipendentemente dalla dotazione iniziale della sottomisura stessa;

visto che, in base alla gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020, descritti nella D.G.R. n. 78-2686 del 21.12.2015, il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33 / 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni", che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento ;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n.23;

vista la l.r. n. 7/2001;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi adempimenti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

- 1) in riferimento all'Operazione 3.1.1 del PSR 2014-2020 di approvare il bando per la presentazione delle domande di sostegno allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di considerare ammissibili, per i beneficiari dell'annualità 2016, le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2017 se oggetto di ripresentazione della domanda di sostegno nell'ambito del presente bando sull'anno 2017 per gli stessi regimi già finanziati sul bando 2016;
- 3) per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 5-4582 del 23.01.2017 e degli atti in essa citati.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010, nonché sul sito istituzionale della Regione Piemonte alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) e b) del D.lgs 33/2013.

Il Responsabile del Settore
Paolo Cumino

Allegato



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



[www.regione.piemonte.it/sviluppo rurale](http://www.regione.piemonte.it/sviluppo_rurale)

DIREZIONE AGRICOLTURA
SETTORE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE E TUTELA DELLA QUALITÀ

MISURA 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
SOTTOMISURA 3.1. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
OPERAZIONE 3.1.1. Partecipazione a regimi di qualità

BANDI
n° 1/2017

SCADENZA 29 GIUGNO 2017 ORE 23.59.59.



Sommario

1. FINALITA' E OBIETTIVI	3
2. RISORSE	3
3. BENEFICIARI: CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA	3
4. OGGETTO DEL SOSTEGNO	4
4.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	4
4.2. NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI	4
4.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	5
4.4. IMPEGNI	7
4.5. CRITERI DI SELEZIONE	8
4.6. INTERVENTI AMMISSIBILI	10
4.7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI	10
4.8. IMPORTO DEL SOSTEGNO	11
4.9. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	11
4.10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO	11
4.11. MODALITA' DI PAGAMENTO	12
5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: COME EVOLVE IL PROGETTO	14
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	16
6.1. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	16
6.2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	18
6.3. DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI	18
7. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	19
7.1. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA SOSTEGNO	19
7.2. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	19
8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	19
8.1. DOMANDA DI SALDO	19
8.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	20
8.3. RIDUZIONI E SANZIONI	22
8.4. PROROGHE	22
8.5. DECADENZA DAL CONTRIBUTO	22
8.6. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA	22
8.7. RITIRO DELLA DOMANDA	22
8.8. RIESAMI/RICORSI	23
8.9. ERRORI PALESI	23
8.10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	23
8.11. CAUSE DI ESCLUSIONE	23
9. NORMATIVA	23



1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro posizionamento sui mercati, migliorando la competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali. La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e globalizzato, può migliorare l'offerta ai consumatori e rafforzare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari con ricadute di sviluppo sui territori di produzione.

La partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori a integrarsi tra di loro e a dotarsi di regole comuni per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori e strutture organizzative aziendali maggiormente competitive ed efficienti.

Dato che la produzione di prodotti qualitativamente superiori comporta il rispetto di vincoli e il sostegno di spese aggiuntive si rende opportuno incentivare le aziende agricole alla partecipazione ai regimi di qualità attraverso il riconoscimento delle relative spese di adesione.

L'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta, dopo la presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità ammissibili specificati al punto 4.3., per un massimo di cinque anni consecutivi a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo e liquidazione del contributo.

2. RISORSE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 3 Azione 3.1) è fissata in Euro 2.100.000,00, di cui quota comunitaria (43,120%) € 905.520,00.

3. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Il presente bando è riservato agli agricoltori attivi singoli o loro associazioni nel caso di approccio collettivo, come specificato dal regolamento (UE) n. 1305 all'articolo 16 paragrafo 1, che aderiscono per la prima volta ad almeno un regime di qualità tra quelli specificati al punto 4.3. per un massimo di cinque anni consecutivi a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo e liquidazione del contributo.

Nel caso di domanda presentata in approccio collettivo per associazioni di agricoltori si intendono forme associative che raggruppano, ancorché in forma non esclusiva, agricoltori in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ad esempio:

- le organizzazioni di produttori agricoli e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale;
- i gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle dop, igp e stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999;
- i gruppi di produttori agricoli indicati all'art. 95 del Reg. UE n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del dlgs 61/2010;
- le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- le cooperative agricole e loro consorzi;
- le aggregazioni di produttori agricoli costituite in reti di impresa, o ATI/ATS costituite con atto a evidenza pubblica.



Per agricoltori in attività si intendono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014. Il requisito di agricoltore attivo dovrà risultare dai dati presenti nel fascicolo aziendale e dovrà essere mantenuto fino alla data di pagamento del sostegno.

In caso di presentazione di domanda con approccio collettivo il requisito di "agricoltore attivo" deve essere posseduto solo dagli agricoltori per cui viene presentata la richiesta di sostegno ed in caso di non rispetto saranno esclusi i singoli produttori non conformi.

Per ricevere il sostegno, i richiedenti devono, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, aderire per la prima volta ad almeno un regime di qualità (sovvenzionato) elencato al paragrafo 4.3.

Qualora gli imprenditori agricoli, in seguito alla registrazione di una Dop o una Igp precedentemente in protezione transitoria, passino dal sistema di controllo attivato per la protezione transitoria di cui al D.M. N. 12511 del 14/10/2013 a quello attivato per la nuova registrazione, essi sono considerati nuovi partecipanti al regime di qualità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal bando.

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), essere iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte e aver validato i dati nel 2017.

Nel caso di approccio collettivo per le associazioni di agricoltori l'iscrizione all'Anagrafe deve riguardare anche i singoli imprenditori agricoli elencati nella domanda di sostegno.

4. OGGETTO DEL SOSTEGNO

4.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti prodotti nel territorio della Regione Piemonte.

Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio della Regione Piemonte possono presentare domanda di sostegno sulla misura 3.1. per produzioni ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio della Regione Piemonte, a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale validato nel 2017.

4.2. NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI

L'adesione al presente Bando prevede che il richiedente possa presentare una sola domanda di sostegno; tuttavia sono ricevibili le domande di un richiedente che sia compreso anche tra i soggetti per cui è stata presentata una domanda in approccio collettivo, a condizione che la domanda di sostegno presentata individualmente abbia ad oggetto regimi / prodotti diversi da quelli per cui viene richiesto il sostegno in forma collettiva. Il mancato rispetto della presente disposizione determina l'irricevibilità della domanda di sostegno presentata individualmente.

In merito alla tipologia dei regimi di certificazione oggetto del sostegno il richiedente può presentare:

- per le certificazioni di prodotto domanda di sostegno per ciascuna produzione a cui intende aderire;
- per le certificazioni di processo (es. biologico, SQNPI) domanda di sostegno solo per il regime di qualità a cui intende aderire.



Ogni impresa ammessa ai sensi del presente Bando potrà ricevere un sostegno massimo di euro 3.000,00 all'anno solare.

4.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono presentare domanda di sostegno coloro che, successivamente alla presentazione della domanda, aderiscono per la prima volta ad uno o più regimi di qualità come di seguito elencati:

A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

1 Protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni d'origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento UE 1151/2012).

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere iscritte nello specifico registro comunitario.

2 Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Regolamento CE n. 834/2007).

3 Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Vini a denominazione di origine protetta (Regolamento UE n. 1308/2013).

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nel registro comunitario.

4 Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento CE n. 110/2008.

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nello specifico registro comunitario.

5 Protezione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nello specifico registro comunitario.

I controlli sulle produzioni di cui ai punti 1 - 5 sono effettuati da organismi di controllo e certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

1. sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ) in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
2. sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);



3. sistema di qualità regionale (a partire dalla sua attivazione);

I controlli sulle produzioni di cui ai punti 1 - 2 sono effettuati da Organismi di controllo e certificazione (OdC) indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, anche il soggetto capofiliera, riconosciuto dall'Organismo di Controllo, svolge specifici compiti di verifica e controllo sugli operatori aderenti al del gruppo di filiera. La condizione essenziale per cui tale attività può essere svolta e riconosciuta come valida ai fini del controllo di certificazione, è che la stessa sia prevista, dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010):

Detti regimi facoltativi consistono nelle certificazioni volontarie di sistema e di prodotto (ai sensi delle norme volontarie e di standard privati) come precisato nella scheda della sottomisura 3.1 paragrafo.

L'organismo di certificazione deve essere accreditato per la certificazione nel territorio italiano.

Con riferimento ai suddetti regimi di qualità, la presentazione della (prima) domanda di sostegno deve avvenire:

- 1 per le produzioni DOP/IGP, DOC/DOCG, Bevande spiritose, Vini aromatizzati, regimi di qualità riconosciuti dallo Stato Italiano: PRIMA dell'iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- 2 per le produzioni biologiche: PRIMA dell'emissione del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- 3 per le produzioni dei sistemi di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), sistema di qualità regionale, PRIMA dell'emissione del certificato di conformità, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- 4 per i sistemi di certificazione volontari, PRIMA dell'iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC.

La verifica sul requisito della "prima partecipazione a un regime di qualità" è effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa.

Per le adesioni in approccio collettivo le domande di sostegno presentate dalle associazioni di agricoltori devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità.

A tal fine le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione della domanda di sostegno.

Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, anche previsti specificatamente dal bando, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali dell'impresa agricola e dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno per la misura 3.1.



4.4. IMPEGNI

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è **necessario rispettare** per ottenere il sostegno:

Per chi presenta la prima domanda di sostegno ai regimi qualità nel 2017:

- Aderire per la prima volta al regime di qualità per cui si è presentata la domanda di sostegno e ottenere la certificazione entro il 30.04.2018 e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento;
- Aderire al regime di qualità e sostenere le spese di certificazione dopo la presentazione della domanda di sostegno. In deroga a quanto previsto nel presente punto, esclusivamente per l'adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammesse le spese propedeutiche relative al primo anno di sostegno, comunque da sostenere successivamente alla data di emanazione del bando);
- Mantenere l'adesione al regime di qualità per cui si è stati finanziati fino alla data di presentazione della domanda di pagamento;
- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese di certificazione oggetto di sostegno a seguito della presentazione di domanda ai sensi del presente bando;
- Consentire il regolare svolgimento dei controlli amministrativi e aziendali da parte soggetti incaricati dalla Regione Piemonte o dall'Organismo pagatore ARPEA;
- Realizzare gli interventi nei tempi indicati, fatte salve le proroghe autorizzate;
- Presentare la domanda di pagamento del sostegno entro la scadenza del 31/05/2018 con allegata tutta la documentazione prevista, fatte salve eventuali proroghe dei termini.

Per tutti coloro che presentano domanda nel 2017:

- Mantenere l'adesione al regime di qualità per cui si è stati finanziati fino alla data di presentazione della domanda di pagamento;
- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese di certificazione oggetto di sostegno a seguito della presentazione di domanda ai sensi del presente bando;
- Consentire il regolare svolgimento dei controlli amministrativi e aziendali da parte soggetti incaricati dalla Regione Piemonte o dall'Organismo pagatore ARPEA;
- Realizzare gli interventi nei tempi indicati, fatte salve le proroghe autorizzate;ù
- Presentare la domanda di pagamento del sostegno entro la scadenza del 31/05/2018 con allegata tutta la documentazione prevista, fatte salve eventuali proroghe dei termini.

In caso di irregolarità evidenziate durante i controlli, di non conformità delle domande di sostegno e/o di pagamento o di non rispetto degli impegni assunti dal richiedente con la presentazione della domanda di sostegno, potrà essere disposta la decadenza parziale o totale del sostegno e il conseguente rimborso totale o parziale delle somme percepite, maggiorate degli interessi e delle eventuali sanzioni applicabili.



4.5. CRITERI DI SELEZIONE

La domanda di sostegno sarà valutata in merito alle condizioni di ammissibilità di cui al punto 4.3, , anche attraverso la valutazione della documentazione allegata alla stessa domanda, e a seguito di applicazione dei criteri di selezione su elencati verrà attribuito il relativo punteggio e inserita nella graduatoria di merito.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande presentate dalla associazione di agricoltori sono valutate con riferimento alle caratteristiche delle imprese elencate, che entreranno singolarmente nella graduatoria stessa.

In relazione al principio di selezione 1 - priorità tra regimi di qualità qualora le imprese presentino domanda per più regimi di qualità, sono inserite in graduatoria assegnando, con riferimento alla domanda, il punteggio del regime a maggiore punteggio.

In relazione al principio di selezione 2 – regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale - il punteggio sarà assegnato esclusivamente per l'adesione a regimi diversi da quelli elencati nel principio di selezione 1, purché caratterizzati da un forte contenuto di sostenibilità ambientale (biologico, SQNPI, Regimi facoltativi con caratteristiche di sostenibilità ambientale);

In relazione al principio di selezione 3 - prodotti con maggiori bisogni in termini di certificazione - il punteggio sarà assegnato sulla base della classificazione OTE dell'azienda riferita al comparto zootecnico - ortofrutticolo/cerealicolo al momento della data di presentazione della domanda di sostegno;

In relazione al principio di selezione 4 - adesione ad altri tipi di operazione - il punteggio sarà assegnato esclusivamente sulla base delle operazioni già attivate e delle domande di sostegno presentate entro la data di presentazione della domanda relativa al presente Bando.

In relazione al principio di selezione 5 - approcci collettivi - il punteggio sarà assegnato qualora la domanda di sostegno sia presentata da una associazione in approccio collettivo o all'interno di un progetto integrato di filiera.

A parità di punteggio, sarà data priorità alla domanda che è stata presentata precedentemente (fa fede la data di presentazione telematica su Sistema Piemonte).

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 55 punti e quello minimo conseguibile è pari a 15 punti.



MISURA 3 - SOTTOMISURA 3.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITA'

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punteggio massimo attribuibile al criterio
1 - individuazione di priorità tra regimi di qualità, privilegiando nell'ordine i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli di cui alla lettera b)	nuova adesione ai sistemi di qualità:	non cumulabile	
	Dop/IGP/Doc/docg		30
	Biologico		30
	Sistema di qualità nazionale zootecnia		20
	sistema di qualità nazionale produzione integrata		20
	sistemi di qualità regionali bevande spiritose/vini aromatizzati		20
	sistemi di certificazione volontari		10
2 - Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale	nuova adesione a sistemi di qualità caratterizzati da sostenibilità ambientale (differenti dai precedenti)	criterio che da un punteggio aggiuntivo al precedente	5
3 - prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione	comparti caratterizzati da bassa incidenza di certificazioni lettera (a) reg. 1305/2013	sulla base della classificazione OTE dell'azienda	
	comparto zootecnico		5
	comparto ortofrutticolo/cerealicolo		5
4 - adesioni ad altri tipi di operazione	Il beneficiario aderisce ad almeno una delle operazioni inerenti le misure: 3.2, 4.1, 4.2, 16.4		5
5 - approcci collettivi	La domanda si inserisce in un progetto di qualificazione delle produzioni anche attraverso l'integrazione di filiera nell'ambito di Bandi finalizzati.		10
		punteggio max	55
		punteggio minimo	15

4.6. INTERVENTI AMMISSIBILI

La spesa ammessa equivale all'importo dei spese sostenuti dall'impresa agricola nei confronti degli organismi di certificazione organismi e/o controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, ed in cui anche il soggetto capofiliera riconosciuto dall'Organismo di Controllo svolga specifici compiti di verifica e controllo sugli operatori aderenti al del gruppo di filiera, tra la spesa di certificazione sono ammissibili anche le spese sostenute verso il soggetto capofiliera riconosciuto dall'Organismo di Controllo, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che svolge specifici compiti di verifica e controllo sugli operatori del gruppo di filiera.

Tale impostazione è ammissibile per esempio nel caso del sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e per il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). In tal caso la sommatoria delle spese riconosciute come ammissibili verso l'organismo di controllo e verso l'eventuale soggetto capofiliera non potrà superare l'importo stabilito dal tariffario o da un confronto di preventivi relativi alla forma di adesione al sistema di certificazione in qualità di singolo operatore (cioè non inserito in gruppo di filiera).

Inoltre la spesa per le verifiche effettuate dal capofiliera sarà ammissibile nei limiti dell'importo minimo calcolato sulla spesa per l'adesione individuale di tutti i tariffari degli organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Si specifica che il capofiliera non può essere anche il beneficiario della domanda di sostegno (quale soggetto collettivo).

Le spese ammissibili devono essere:

- relative all'anno 2017, per i soggetti che hanno già ricevuto il sostegno nell'anno 2016;

oppure

- sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno, per coloro che richiedono per la prima volta il sostegno nell'anno 2017.

Sono inoltre ammissibili, solo relativamente alla adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese propedeutiche relative al primo anno di presentazione della domanda di sostegno, purché sostenute successivamente alla data di emanazione del bando.

Tutte le spese devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento.

4.7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non è ammissibile al sostegno relativo alle imprese per le quali, a seconda dei casi, l'iscrizione al sistema di controllo o il rilascio del documento giustificativo che attesta che l'impresa soddisfa i requisiti previsti dal regolamento comunitario sia avvenuta in data antecedente alla presentazione della prima domanda di sostegno.

Quindi:

- Non è ammissibile il sostegno relativo alle imprese per le quali in data antecedente alla presentazione della prima domanda di sostegno per la misura 3.1. ci sia stata una adesione allo stesso regime di qualità;



- Non è ammissibile il sostegno relativo alle imprese subentrate ad altre che già erano iscritte ai regimi di qualità specifici prima della presentazione della domanda di sostegno, anche nel caso in cui tale subentro preveda un diverso CUAA, ma per cui sia verificato che il rappresentante legale risulta essere un componente della stessa impresa agricola oggetto di subentro.

Non sono ammissibili le spese sostenute per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate al di fuori del territorio della Regione Piemonte, anche se addebitati a imprese con sede legale in Regione Piemonte.

4.8. IMPORTO DEL SOSTEGNO

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, in base alle spese di certificazione realmente sostenute ed in base ai giustificativi di spesa che attestino sia l'ammontare che la natura delle spese.

Il sostegno è concesso per un importo pari al 100 % delle spese sostenute per la spesa di certificazione per la partecipazione ai regimi di qualità di cui al punto 4.3, per un importo concedibile **da un minimo di 40,00 Euro fino ad un massimo di 3.000,00 euro all'anno solare per azienda**, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali essa partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto per un massimo di cinque anni consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo e liquidazione del contributo.

Per le domande presentate dalle associazioni di agricoltori per le loro imprese agricole il massimale di Euro 3.000,00 è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo.

4.9. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le spese ammissibili devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento.

La domanda di pagamento relativa alle spese di certificazione sostenute, deve pervenire esclusivamente in maniera informatizzata, corredata dalla documentazione prevista, entro e non oltre il 31/05/2018.

4.10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Le spese ammissibili al sostegno sono quelli relativi all'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione:

- spesa per l'iscrizione al sistema di controllo;
- spesa per la quota annua fissa per l'attività di certificazione;
- spesa per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- spesa per le analisi richieste previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di controllo;
- spesa per le verifiche ispettive aggiuntive formalmente richieste dall'organismo di controllo tranne quelle di carattere sanzionatorio.
- spesa per le verifiche del soggetto capofiliera, previste dal disciplinare e dal piano dei controlli, per i sistemi SQNPI e SQNZ o eventuali altri regimi approvati, come precisato al paragrafo 4.6;



- spesa per analisi in autocontrollo, svolte in laboratori riconosciuti, necessarie per la certificazione come previsto dai piani di controllo.
- spese propedeutiche al primo anno di adesione esclusivamente relative ai regimi facoltativi di certificazione.

Le spese di certificazione per le Dop e Igp in protezione nazionale transitoria non sono ammissibili a contributo.

Non sono ammissibili le spese sostenute per l'attività di autocontrollo svolta da parte del beneficiario stesso non richiesti dal piano dei controlli.

Non è ammissibile a contributo l'IVA, tranne che per le associazioni di produttori che presentano le domande in approccio collettivo, che dimostrino di essere in una situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA a credito risultante dalle fatture aventi per oggetto gli interventi passibili di contributo, quindi con possibilità di recupero dell'IVA (nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. 90084 del 22/11/2016 "Programmazione dell'Unione Europea 2014-2020 ed applicazione dell'art. 69, par. 3, lett. c) del Reg. (Ue) 1303/2013 in relazione all'IVA non recuperabile). La non detrazione, anche parziale dell'IVA deve essere attestata da adeguata dichiarazione di chi presta assistenza fiscale.

La spesa per essere ammessa al sostegno e valutata nella sua ragionevolezza deve derivare da preventivi intestati al beneficiario, come specificato al paragrafo 6.1.

Sono inoltre ammissibili, solo relativamente alla adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese propedeutiche relative al primo anno di presentazione della domanda di sostegno, comunque da sostenere successivamente alla data di emanazione del bando.

Tale spesa è ammissibile per un importo pari al massimo a quello imputabile alle spese sostenute per l'organismo di certificazione scelto (fatte salve le eventuali spese di analisi che sono invece considerate totalmente ammissibili se pertinenti).

Tali spese dovranno essere riferite strettamente alla nuova adesione al regime facoltativo di certificazione dei prodotti agricoli ed essere regolarmente documentate in sede di presentazione della domanda di pagamento con fattura e definizione puntuale di costo orario / data / durata e oggetto della prestazione, suddivise per ogni azienda, che saranno verificabili dalla Regione in sede di istruttoria.

4.11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.



- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Il pagamento in contanti **non è consentito.**



5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: COME EVOLVE IL PROGETTO

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile dei procedimenti connessi al presente bando è il Responsabile *pro tempore* della Struttura competente per territorio, fatto salvo per le fasi di approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva di ammissione al sostegno per le quali è il Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità.

Le strutture competenti sono quelle delle sedi provinciali nel cui territorio ricade il centro aziendale (U.T.E. principale) dell'azienda agricola o la sede dell'associazione, salvo diversa assegnazione stabilita ai sensi della DGR n. 14-4844 del 03.04.2017 per cui potranno essere adottati provvedimenti utili per assegnare nuove funzioni agli uffici istruttori (strutture temporanee territoriali della Direzione Agricoltura) anche ad integrazione delle rispettive declaratorie, prescindendo, ove necessario, dal criterio della competenza territoriale, affinché sia resa pienamente operativa una redistribuzione dei carichi di lavoro tra le citate strutture regionali.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile *pro tempore* della Struttura competente per territorio, fatto salvo per le fasi di approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva di ammissione al sostegno per le quali è il Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità.

Sede provinciale	Indirizzo	Città	CAP
Alessandria	Settore/Servizio Agricoltura Via dei Guasco, 1	Alessandria	15100
Asti	Settore/Servizio Agricoltura Piazza Alfieri, 33	Asti	14100
Biella	Settore/Servizio Agricoltura Via Quintino Sella, 12	Biella	13900
Cuneo	Settore/Servizio Agricoltura Corso De Gasperi, 40	Cuneo	12100
Novara	Settore/Servizio Agricoltura Corso Cavallotti, 31	Novara	28100
Torino	Settore/Servizio Agricoltura Corso Inghilterra 7	Torino	10138
Verbano Cusio Ossola	Settore/Servizio Agricoltura Viale dell'Industria, 25	Verbania	28924
Vercelli	Settore/Servizio Agricoltura Via A. Manzoni, 8/A	Vercelli	13100



Entro 60 gg dal ricevimento delle domande di sostegno il Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura approverà con Determinazione Dirigenziale una graduatoria provvisoria delle domande potenzialmente ammissibili, in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo CRITERI DI SELEZIONE del bando, finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "parte utile della graduatoria"), data dall'importo di risorse assegnato al bando, e il punteggio che contraddistingue il limite inferiore della parte utile della graduatoria (di seguito "punteggio limite della graduatoria").

Le domande che in base al punteggio di priorità non raggiungono il punteggio limite della graduatoria (e che quindi non rientrano nella parte utile della graduatoria) non saranno ammesse al sostegno.

Successivamente alla approvazione della graduatoria, gli uffici provvederanno a istruire e valutare la documentazione allegata alla domanda e a definire o eventualmente a ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria.

Gli uffici, in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità dovessero scendere al di sotto del punteggio limite della graduatoria non saranno ammesse al sostegno.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art.17 della L.R. 14/2014, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto parziale o totale, il richiedente beneficio può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni devono essere presentate sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Controdeduzioni al preavviso di rigetto".

In tale caso la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento amministrativo che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.

In caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Successivamente alla conclusione dell'istruttoria, entro 90 giorni a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando, sono approvate:

- la graduatoria con gli esiti delle domande con esito positivo con l'indicazione del punteggio totale assegnato, in ordine decrescente di punteggio, e dell'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo; tale elenco è comprensivo delle domande ammesse al sostegno a seguito della assegnazione delle risorse disponibili
- l'elenco delle domande di sostegno con esito negativo.

La graduatoria delle domande ammesse a sostegno è comunicata mediante pubblicazione sul BU della Regione Piemonte nonché alla pagina dedicata alla sottomisura 3.1 del PSR regionale;

Le aziende per le quali la domanda presentata non è stata ammessa potranno presentare una nuova domanda in occasione di successive finestre / bandi, compatibilmente con le disposizioni dei bandi medesimi.



Nel caso in cui le domande, valutate ammissibili, non siano state finanziate nell'ambito del bando per mancanza di budget assegnato sufficiente per il periodo, sarà possibile una loro ripresentazione nel primo bando relativo all'anno successivo.

Qualora si sia verificata nel frattempo l'adesione al regime di qualità per cui è stata fatta la domanda non finanziata, verrà considerato valido il requisito relativo alla presentazione della prima domanda di sostegno precedentemente all'adesione al regime di qualità alimentare poiché la non finanziabilità della domanda è stata dovuta non per sua inammissibilità ma per mancanza di budget assegnato sufficiente per il periodo.

In tale caso le spese della domanda di sostegno saranno considerate ammissibili in base alla competenza prevista dal bando dal quale essa è finanziata.

Tale facoltà è applicabile anche alle domande valutate ammissibili che non siano state finanziate nell'ambito del bando per mancanza di adeguati preventivi, qualora nel successivo bando presentino i preventivi e la documentazione per la valutazione della congruità adeguata alle richieste del bando.

Ciò poiché si ritiene l'effetto incentivante sia stato già soddisfatto con la prima partecipazione al bando anno 2016.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), essere iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte e aver validato i dati nel 2016. Nel fascicolo aziendale dovrà essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente.

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni".

Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Per accedere al servizio il titolare deve essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o delle credenziali di accesso (username e password) rilasciate a seguito di registrazione al portale www.sistemapiemonte.it. Se si è già in possesso di credenziali di accesso precedentemente acquisite per accedere ad altri servizi di Sistema Piemonte, non occorre ripetere la registrazione.

Il sistema abbinerà automaticamente il titolare alla propria azienda e presenterà un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in anagrafe che dovranno essere integrate con i dati specifici

Alla domanda telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato digitale o mediante scansione, utilizzando l'apposita funzione di upload (file PDF con dimensione massima del singolo file a 20MBYTE; si prevede innalzamento della dimensione massima a 50MBYTE).

Preventivo/i: devono essere intestati al beneficiario. In caso di presentazione della domanda con approccio collettivo sarà necessario che i preventivi abbiano l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore identificato, con identificazione della sua denominazione e del suo CUA.

E' necessario in particolare allegare:

- Una proposta di contratto, se l'organismo di certificazione è individuato per il regime di qualità dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (**DOP, IGP, DOC, DOCG**);



- Un solo preventivo (con eventuale copia della richiesta di preventivo) per i regimi di certificazione **BIOLOGICO, SQNZ, SQNPI** se il richiedente è già stato ammesso a sostegno nel 2016 e non c'è cambio del fornitore scelto o incremento della spesa motivato; tre preventivi negli altri casi (con eventuale copia delle richieste di preventivo inviate) e motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore; il preventivo nei casi di regimi con possibile adesione collettiva o individuale dovrà prevedere entrambe le tariffe;
- **un preventivo del soggetto capofiliera** per i regimi di certificazione in cui è riconosciuto dall'Organismo di Controllo sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per i compiti di verifica e controllo sugli operatori del gruppo di filiera; si richiede inoltre documentazione da cui risulti il riconoscimento a svolgere le attività di controllo da parte dell'organismo di controllo;
- Tre preventivi, per i **regimi di certificazione volontari**, per cui non è presente autorizzazione / individuazione degli organismi di certificazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In tale caso è necessario anche allegare copia della eventuale richiesta dei preventivi inviata dal beneficiario (e breve motivazione del fornitore scelto nel caso non sia quello con l'importo minore). Sono inoltre necessari tre preventivi e eventuale richiesta dei preventivi anche per l'eventuale costo riferito a spese propedeutiche relative al primo anno di presentazione della domanda di sostegno (con breve motivazione per il fornitore scelto nel caso non sia quello con l'importo minore);
- Uno o tre preventivi per **analisi** non comprese nei controlli obbligatori inseriti nei piani di controllo (a seguito richiesta ufficiale dell'organismo di certificazione); uno se individuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali / tre in caso contrario con breve motivazione per il fornitore scelto nel caso non sia quello con l'importo minore.

La congruità dei preventivi sarà valutata anche in base ai tariffari ufficiali degli organismi di certificazione.

Qualora la motivazione della scelta del fornitore non venga ritenuta ragionevole è considerata ammissibile la spesa prevista dal preventivo di importo inferiore fra i tre presentati.

Nel caso in cui la domanda riguardi imprese con sede legale, sedi operative, terreni e/o siti di preparazione/trasformazione posti in altre Regioni, il preventivo deve definire le cifre riferite alle produzioni ottenute in Piemonte.

Eventuali importi preventivati superiori a Euro 3.000,00 per impresa agricola per annualità, saranno ricondotti a tale limite.

Altra documentazione, in caso di domanda presentata con approccio collettivo dall'associazione di produttori:

- **Elenco nuovi** aderenti per cui si presenta la domanda con approccio collettivo con indicazione per ciascuno di essi della data di nascita e del codice fiscale, nonché quantificazione della spesa preventivata per ciascuno.
- **Copia del mandato firmato da ogni agricoltore** per la presentazione della domanda da parte dell'associazione.
- **Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione o del competente organo di approvazione della associazione** sulla presentazione delle domanda di sostegno per la misura 3.1. con approccio collettivo.



Ulteriori documentazioni richieste dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate per la regolarizzazione, entro 20 giorni dalla data della richiesta (formulata via PEC) da parte dell'ufficio istruttore, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Comunicazione per invio documentazione integrativa".

Non sono ammesse al sostegno le domande per le quali la documentazione richiesta non è trasmessa entro i termini sopra indicati.

Al termine della compilazione la domanda verrà salvata su sistema come documento digitale in formato .pdf, che dovrà essere stampato e firmato dal richiedente e trasmesso telematicamente.

La domanda su carta firmata dal richiedente dovrà essere depositata nel fascicolo aziendale, se predisposta attraverso il CAA., ovvero conservata dal richiedente ed esibita a richiesta ai funzionari istruttori. E' ammessa la firma elettronica della domanda (firma digitale, firma grafometrica).

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

6.2 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del bando sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Agricoltura, ed obbligatoriamente **entro le ore 23.59.59 del 29 giugno 2017** pena la non ricevibilità della domanda stessa, ricordando che l'assistenza applicativa (tel. 011-0824455) è garantita elusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi.

6.3 DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47¹; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.²

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'azione prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

1 Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47¹
2 Previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.



7. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

7.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo sul 100% delle domande di sostegno che comprendono:

- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi eventualmente auto attribuiti dalla procedura e l'attribuzione definitiva del punteggio;
- condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione specificati nel bando.
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della ammissibilità delle spese: che la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo 4.10 "spese ammesse al sostegno" dell'operazione, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione, in particolare le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;

positivo indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:

il punteggio definitivo assegnato;

l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;

gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;

l'ammontare del contributo concedibile.

Parzialmente positivo: (nel caso di riduzione del punteggio auto attribuito o nel caso di esclusione di voci di spesa, etc)

7.2 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'adesione per la prima volta al regime di qualità per cui si è presentata la domanda di sostegno con l'ottenimento della certificazione deve avvenire entro il 30.04.2018 e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento, salvo richiesta di proroga come previsto dal paragrafo 8.4.

Il mantenimento dell'adesione al regime di qualità per cui si è stati finanziati deve permanere fino alla data di presentazione della domanda di pagamento.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

8.1 DOMANDA DI SALDO

Al termine degli interventi il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del sostegno presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.



Tutte le spese rendicontate devono essere relative all'anno 2017 e devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento.

La domanda di pagamento relativa alle spese di certificazione sostenute deve pervenire entro e non oltre il 31/05/2018 in maniera informatizzata, mediante il portale SIAP nelle medesime modalità delle precedenti domande, corredata dalla documentazione necessaria.

Per le richieste di saldo presentate oltre i termini, salvo proroghe, non verrà garantito il pagamento e potranno essere applicate riduzioni percentuali dell'importo sulla base del numero di giorni del ritardo, da determinare con successivo atto.

Alla domanda il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) copia delle fatture emesse dai fornitori dei servizi da cui si evince la spesa sostenuta riferita all'anno 2017. In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo per conto dei propri associati la fattura dovrà essere intestata all'associazione dei produttori, ma dovrà riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, la denominazione, il CUA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo prodotto/ regime). Tutte le fatture devono riportare con chiarezza il riferimento al PSR 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione 3.1., pena l'inammissibilità dell'importo relativo: tale riferimento consiste nell'apposizione, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, della dicitura "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. _____ Az. _____"; fanno eccezione:

- fatture emesse prima dell'Ammissione a finanziamento;
- fatture emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta;

in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

- b) tracciabilità dei pagamenti effettuati, ricordando che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale revoca del contributo spettante.

8.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Gli Enti istruttori competenti per le domande di pagamento procedono ai seguenti controlli amministrativi sul 100% delle domande:

- Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il rispetto degli impegni e dei criteri di selezione. In particolare sarà verificata la partecipazione del richiedente al regime di qualità a seguito della presentazione alla domanda di sostegno, attraverso la verifica degli elenchi forniti dall'organismo di controllo.
- Verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme ai punti 1) e 2) del paragrafo 8.1.
- Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari.



- Verifica che il contributo non superi il limite di 3000,00 Euro per azienda all'anno.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

Saranno sottoposte a controllo il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese, rispetto ai provvedimenti adottati annualmente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", come disposto dalla L.R. 14 ottobre 2014 , n. 14.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l'intervento connesso sarà sottoposto a controllo in loco per la verifica:

- dell'attuazione dell'intervento in conformità delle norme applicabili;
- di tutti i criteri di ammissibilità;
- degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. In particolare si verificherà l'ottenimento dell'adesione al regime/i di qualità per i quali il sostegno è stato concesso;
- dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- verifica presso gli organismi di controllo relativamente alla non sussistenza di provvedimenti di esclusione dal regime di qualità nel periodo di riferimento.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando l'importo totale accertato e il relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco):

negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;

positivo indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:

- l'importo totale accertato;
- l'ammontare del contributo da liquidare.

parzialmente positivo: (nel caso di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al paragrafo 8.3).

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art.17 della L.R. 14/2014, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto parziale o totale, il richiedente beneficio può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni devono essere presentate sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Controdeduzioni al preavviso di rigetto".

In tale caso la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento amministrativo che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.



In caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In conformità con quanto stabilito dalla convenzione con Arpea entro 180 giorni a partire dal giorno di apertura del sistema informatico per l'avvio dell'istruttoria di pagamento verranno predisposte le proposte di liquidazione da trasmettere ad Arpea tramite il portale SIAP.

8.3 RIDUZIONI E SANZIONI

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

8.4 PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione e la conclusione degli interventi, può richiedere massimo 1 proroga per un periodo massimo complessivo di 3 mesi a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la scadenza della presentazione della domanda di pagamento, in considerazione di cause di forza maggiore di cui al paragrafo 8.10, quindi in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore 30 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di pagamento, esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa.

8.5 DECADENZA DAL SOSTEGNO

La domanda ammessa a sostegno decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissione;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato, fatta salva la possibilità di proroga;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate.

8.6 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare in situazioni che richiedono di intervenire sulla stessa domanda, che può essere:

- ritirata (rinuncia o revoca);
- non ammessa, e con possibilità di chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

8.7 RITIRO DELLA DOMANDA

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento.



Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

8.8 RIESAMI/RICORSI

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti modalità:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo;
- azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

8.9 ERRORI PALESI

Ai sensi dell'art. 4 Regolamento n. 809/2014, nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento purché non sia ancora stato informato dall'amministrazione circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco. In tal caso è facoltà del beneficiario produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

8.10 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 2 Regolamento n. 1306/2013, ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, deve essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

8.11 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal sostegno del presente bando i soggetti per cui sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

9. NORMATIVA



- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015
- Reg. (UE) 1303/2013;
- Reg. (UE) 1305/2013, in particolare l'art. 16;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

